



# Disposizioni in materia di apicoltura e tutela del settore apistico nazionale

## A.C. 706

Dossier n° 78 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
18 dicembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	706
Titolo:	Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	8
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

L'**art. 1** indica le **finalità** della proposta di legge in esame. Il **comma 1** precisa che essa ha lo scopo di **semplificare** e **adeguare** la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura - e delle diverse attività in cui essa si esplica quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura - all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e alla valorizzazione della **dimensione educativa e didattica** della stessa apicoltura.

Si ricorda, in proposito, che la [legge 24 dicembre 2004, n. 313, "Disciplina dell'apicoltura"](#) prevede all'art. 2 che la conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell' [articolo 2135 del codice civile](#), anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. Inoltre, sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

Secondo quanto riportato nella Relazione Illustrativa allegata alla proposta di legge in esame, la produzione mondiale di miele supera, secondo i dati della FAO, la quantità di 1,86 milioni di tonnellate. L'Europa è il secondo produttore mondiale di miele con 230.000 tonnellate prodotte annualmente, contro il primo produttore, la Cina, che ne produce circa 543.000 tonnellate. Secondo quanto riportato dal Crea (Annuario CREA 2021) nel 2021 sul territorio europeo sono stati stimati 20 milioni di alveari (+ 5,9 % rispetto al 2020) gestiti da circa 655.000 (apicoltori) (+ 7,5% rispetto al triennio 2017-2019) con una produzione di miele che si attesta su 218.000 tonnellate. Anche in Italia si registra un *trend* in crescita per numero di attività e alveari: secondo la BDN (Banca Dati Nazionale Apistica) attiva dal 2015 e alla quale devono essere iscritti tutti gli apicoltori (professionisti e non), gli apicoltori registrati in Italia nel 2021 sono più di 71.000, di cui il 72% produce per autoconsumo e il 28% produce per il mercato in quanto apicoltori professionali. La proposta di legge in esame, pone, inoltre, in evidenza l'importanza che l'apicoltura ricopre dal punto di vista della tutela della biodiversità, del territorio e dell'ambiente e come la sua tenuta dipende anche dal riconoscimento della bontà del prodotto nazionale italiano e dal contrasto dei fenomeni di adulterazione e frode alimentare.

L'**art. 1-bis**, interviene, modificandolo, sull'art.1, comma 1, della sopra richiamata legge n. 313 del 2004, riconoscendo l'**apicoltura** come **attività di interesse didattico, culturale ed educativo**.

L'**art. 2** reca le **definizioni**. Tale disposizione interviene sull'art. 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 contenente le definizioni, integrandolo. In particolare:

- viene premessa alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 la **definizione di miele (lett. 0 a)** da intendersi come *"la sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare"*:

- sono premesse anche, secondo la modifica operata in sede referente, le definizioni di **pappa reale** o **gelatina reale (lett. 0a)** da intendersi come *"secrezione naturale delle giovani api"* nonché quella di **servizio di impollinazione (lett.1a)** da intendersi quale *"azione svolta dalle api al fine di consentire il trasporto del polline e la fecondazione dei fiori di molti prodotti agricoli e piante spontanee"*;

- è inserito - come spiegato nella Relazione illustrativa per tutelare il miele italiano dall'elevato rischio di adulterazione e frodi - il **comma 3-bis** con il quale si precisa che al miele, così come definito al comma 3, lettera 0a), **non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo**;

- sono inoltre aggiunti - a seguito dell'esame in sede referente - i commi **3-ter** e **3-quater**. **Il comma 3-ter** riguarda il richiamo all'articolo [1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 ai fini della definizione di miele](#). Il **comma 3-quater** precisa, invece, che **al miele immesso sul mercato** si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179.

. Si fa presente che il comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs n. 179 del 2004, prevede che "*per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare*". Il successivo art. 4 statuisce il divieto di "aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele. il comma 2 sancisce che il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Il comma 3 prevede che il miele non deve avere sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivare sensibilmente gli enzimi naturali".

Si ricorda, inoltre, che il comma 3 della sopra richiamata L. n. 313 del 2004, contenente le definizioni, stabilisce che ai fini della stessa legge si intende per:

- a) amia: il contenitore per api;
- b) alveare: l'amia contenente una famiglia di api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;
- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

**L'art. 2-bis**, - inserito nel corso dell'esame in sede referente - introduce **modifiche alle disciplina in materia fitofarmaci**. Si dispone che **all'art. 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313**, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

- il **comma 1-bis** dispone che nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura, le regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i prodotti, diversi da quelli di cui al comma 1, che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti.

- **comma 1-ter** secondo cui le **regioni possono**:

**1)** adottare ulteriori disposizioni per la **tutela delle api dagli effetti nocivi** di trattamenti con i prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis;

**2)** **individuare zone di rispetto** intorno a specifiche aree, anche di interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti con tutti o con taluni dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis al **fine della salvaguardia delle api** ;

**3)** **escludere** dall'applicazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis **determinati prodotti microbiologici di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api**.

- il **comma 1-quater** stabilisce che **le conferme analitiche di avvelenamento da antiparassitari** devono essere tempestivamente segnalate al **Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura**, che ai sensi dell'art.1, comma 2 del [decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003](#) è istituito presso [l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie](#).

Tale istituto, si occupa di **diagnosi, controllo e prevenzione delle malattie dell'alveare**, in particolare sullo studio e la messa a punto di protocolli di trattamento basati sull'utilizzo di principi attivi a basso impatto inquinante sull'alveare (acidi organici, oli essenziali) e successivamente allo sviluppo e diffusione del concetto di lotta integrata alla varroasi. Altro settore di interesse è quello relativo alla **valutazione della qualità dei prodotti dell'alveare** secondo la normativa vigente, ma anche lo studio e messa a punto di metodiche analitiche dirette a valutare parametri di qualità alternativi.

**L'art. 3** contiene un'**integrazione del documento programmatico per il settore apistico**. In particolare, si interviene sull'art. 5, comma 1, della citata legge n. 313 del 2004 aggiungendo **alcune materie** alle quali deve attenersi lo stesso **documento programmatico per il settore apistico**:

1) sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano;

2) rimodulazione e rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto;

3) strutturazione e miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api. Tale disposizione, nel corso dell'esame in sede referente è stata integrata con il riferimento ai casi di avvelenamenti di api che prevedano l'intervento immediato e congiunto **dei veterinari ufficiali delle ASL e dei servizi fitosanitari territoriali** per i riscontri in campo valorizzando a tal fine la figura dell'agronomo fitopatologo);

4) sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserita una modifica che interviene sull'**art. 5, comma 1, lettera d), della medesima legge 24 dicembre 2004, n. 313**, integrandolo con il riferimento **alle forme di collaborazione** di cui all'articolo 4-*bis* (sotto richiamato).

L'art. 5 della legge n. 313 del 2004 inerente il Documento programmatico per il settore apistico stabilisce al comma 1 che "per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997, del Consiglio, e successive modificazioni, e della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#), e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali (ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) - previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori-, adotta, anche utilizzando le risorse stanziare dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, **un documento programmatico** contenente **gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico**, con particolare riferimento alle seguenti **materie**:

- a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#);
- b) tutela del miele italiano conformemente alla [direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001](#) del Consiglio;
- c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio, e successive modificazioni;
- d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;
- e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;
- f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
- g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;
- h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;
- i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;
- l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;
- m) tutela e sviluppo delle *cultivar* delle essenze nettariifere, in funzione della biodiversità;
- n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
- o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;
- p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;
- q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
- r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e dell'*Apis mellifera sicula Montagano* e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.

L'**art. 4** reca disposizioni in materia di **attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema**. E' previsto, in particolare, l'inserimento di una specifica disposizione (**art. 4 bis**) dopo l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di sensibilizzazione in relazione al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. In essa si stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori (imprenditori apistici, associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici) e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità e strutture private e pubbliche che accolgono bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni al fine di promuovere la **conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema**, anche tramite la messa a disposizione di arnie, alveari e apiari, la cui cura e collocazione sono stabilite negli accordi o altre forme di collaborazione medesimi. In sede referente è stato **aggiunto un ulteriore periodo** all'art. 4-*bis* nel quale si fa presente che le attività di sensibilizzazione sopra esposte devono essere svolte in conformità alle linee di indirizzo programmatico definite nel quadro del Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Si fa presente, in proposito, che legge di bilancio 2023 ([L. n. 197/2022](#)) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un **Fondo**, con una dotazione di **500.000 euro** per l'anno **2023**, al fine di realizzare interventi volti alla **tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo 1, comma 303)**.

L'**art. 5** reca una **delega al Governo** per la **semplificazione normativa** e la **tutela del settore apistico nazionale**. Il **comma 1**, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un **anno** dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, **uno o più decreti legislativi** recanti disposizioni di **semplificazione** della normativa concernente il settore apistico nazionale. Il **comma 2**, indica i seguenti **principi e criteri direttivi** cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega - alcuni dei quali aggiunti in sede referente - tra i quali si ricordano:

- a) semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti dell'apicoltura presso la sede aziendale equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d'uso senza cambio destinazione d'uso dei locali medesimi;
- b) creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia;
- c) potenziamento dei piani di controllo non sanitario sui mieli di importazione
- d) creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali.

Il **comma 3**, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'**art. 6** introduce **misure di semplificazione** per il settore apistico. Il **comma 1**, interviene, modificandola, sulla tabella A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) estendendo l'**applicazione dell'aliquota ridotta dell'Iva** alla **pappa reale** o gelatina reale e ai **servizi di impollinazione** svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative.

Il **comma 2** stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio **decreto**, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi prevede al comma 2 che sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma [dell'articolo 2135 del codice civile](#), dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati inseriti i nuovi commi **2-bis, 2-ter. 2-quater e 2-quinquies**.

Il **comma 2-bis** interviene sull'articolo 18-*bis*, primo comma, del [DPR n. 600 del 1973, n. 600](#), in materia di scritture contabili delle imprese di allevamento prevedendo che l'obbligo di tenuta del **registro di carico e scarico** di cui al primo periodo non si applica agli imprenditori apistici.

Il **comma 2-ter** stabilisce che all'art. 37 del [D. lgs. n. 504 del 1995](#) in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. E' aggiunto un ulteriore comma - *2-bis*- che estende agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con l'aliquota zero le disposizioni fiscali previste per i produttori di vino dal medesimo art. 37.

Il **comma 2-quater** aggiunge un ulteriore periodo all'art. 9, comma 13, del [decreto legislativo n. 134 del 2022](#), in materia di sanità animale.

Il **comma 2-quinquies** interviene sull'art. 34, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento ai prodotti agricoli e nello specifico alla pappa o gelatina reale.

L'**art. 7** introduce **disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale**. Il **comma 1**, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, predispone apposite **campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione** al fine di promuovere la conoscenza delle **caratteristiche del miele italiano**, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi. Il **comma 2** prevede che per la realizzazione delle attività descritte al **comma 1** è autorizzata la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

L'**art. 7-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, **introduce la clausola di salvaguardia**.

L'**art. 8** reca le **disposizioni finanziarie**.



## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame è prevalentemente riconducibile alla materia **agricoltura**, di competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).

Si ricorda, infatti, che la legge n. 313 del 2004, recante disciplina dell'apicoltura, all'art. 2 prevede che la conduzione zootecnica delle api, denominata per l'appunto "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Si fa presente che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'art. 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'art. 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali ad esempio: la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s).

Risultano interessate altresì le materie relative alla **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost), all'**alimentazione** e alla **valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali**, di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede delle forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali.

In particolare, all'art. 5, comma 3 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore del provvedimento medesimo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, **previa intesa** in sede di **Conferenza unificata**.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 313 del 2004, il **documento programmatico** contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico che la proposta di legge in esame, all'art. 3, intende integrare, è adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali (oggi dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-regioni** (nonché previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori).

Cost078	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura